

PREIMBALLAGGI

La normativa e i controlli delle
Camere di Commercio

*A cura di **Girolamo Buttitta**
Isp. Metrico CCIAA Verona*

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

~~direttiva 76/211/CEE~~ - precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

~~direttiva 75/106/CEE~~ - precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura

direttiva 2007/45/CE - disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

D.Lgs.
25/1/2010
n. 12

NORME CUI RIFERIRSI

PREIMBALLAGGI CEE

L. 25/10/78 n. 690 modificata integrando i liquidi alimentari e senza le gamme metrologiche
D.Lgs. 25/1/2010 n. 12 gamme residue e multipack

PREIMBALLAGGI NAZIONALI

D.P.R. 26/5/80 n. 391 modificata eliminando le gamme metrologiche

BOTTIGLIE RECIPIENTI CAMPIONE

D.L. 3/7/76 n. 451 convertito con L. 19/8/76 n. 614 modificata eliminando le parti relative ai liquidi alimentari e alle gamme metrologiche

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE – LE GAMME NOMINALI

Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati
Prodotti venduti a volume (valori in ml)

Vino tranquillo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo gli 8 valori seguenti	ml 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino giallo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo il valore:	ml 620
Vino spumante	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 5 valori seguenti:	ml 125 – 200 – 375 – 750 – 1500
Vino liquoroso	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti:	ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: :	ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml e 2000 ml solo i 9 valori seguenti:	ml 100 – 200 – 350 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 - 2000

Definizione dei prodotti

Vino tranquillo	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999, relativo all'organizzazione del mercato vinicolo (codice NC ex 2 204)
Vino giallo	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC ex 2 204) con denominazione d'origine << Côtes du Jura>>, <<Arbois>>, <<l'Etoile>> e <<Château Chalon>>, in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29/4/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Vino spumante	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b), a all'allegato I, punti 15,16,17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC 2 204 10)
Vino liquoroso	Vino di cui all'art 1 par 2 lettera b), a all'allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codici NC 2 204 21 – 2204 29)
Vino aromatizzato	Vino aromatizzato di cui all'art. 2, par 1, lett. A) del regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio del 10/6/1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205)
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'art. 1, par 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29/5/1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208)

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

DECRETI TECNICI

D.M. 5/8/1976

Disposizioni in materia di preimballaggi CEE e di bottiglie recipienti misura CEE

Definisce le caratteristiche del marchio CEE per le bottiglie recipienti misura

D.M. 27/2/1979

Disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge 25/10/1978 n. 690

Definisce le caratteristiche del marchio CEE e delle iscrizioni metrologiche

Definisce il metodo di riferimento per il controllo statistico degli imballaggi preconfezionati CEE

D.M. 6/11/2001

Metodo per la determinazione del peso sgocciolato nei prodotti alimentari ittici preconfezionati

IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE

PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

CIRCOLARI MINISTERIALI

C.M. Prot. 453369 del 19/9/1995 n. 71/2

Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali

- Considera come modalità di controllo ammesse o autorizzate quelle riferite a norme nazionali o internazionali in materia di controllo statistico e pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO,...)

C.M. Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43

Ancora sulle modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali

- Precisa che controllo ammesso è anche quello definito nel DM 27/2/79.
- Ammette la conservazione dei dati su supporto informatico
- Definisce il periodo di conservazione della documentazione

C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110


Modalità di controllo alla produzione – controlli distruttivi

- Possibilità di applicare il metodo di controllo distruttivo di cui al DM 27/2/79 ma solo con autorizzazione Ministeriale

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

OIML

Sono documenti di standardizzazione nel campo della metrologia legale a livello internazionale. La loro implementazione nelle norme degli stati aderenti è **volontaria** ma sono di riferimento per la pubblicazione di norme



OIML R 79 -2015

Etichettatura dei preconfezionati

OIML R 87 -2016

Quantità di prodotto nei preconfezionati

OIML E 4 - 2004

Principi statistici applicati ai controlli della direttiva 76/211/CEE

OIML R 138-2007

Contenitori utilizzati nelle transazioni commerciali

OIML G 14-2011

Metodi di misura della densità


OIML G 21-2017

Guida per la definizione dei requisiti di un sistema di certificazione per i preconfezionati

I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

LE GUIDE WELMEC

- Danno la corretta interpretazione alle prescrizioni delle Direttive
- Chiariscono le direttive dove queste sono vaghe
- Danno le indicazioni operative necessarie per l'applicazione delle Direttive



Guide della serie 6

- 6.0 Introduzione
- 6.1 Terminologia
- 6.2 Traduzione dei Termini nelle varie lingue
- 6.3 Applicazione delle Direttive
- **6.4 Guida per i confezionatori**
- 6.5 Guida per gli Organismi di Controllo
- 6.6 Guida per la valutazione delle procedure
- 6.8 Guida per il controllo del peso sgocciolato e dei prodotti congelati o surgelati
- **6.9 incertezza di misura**
- 6.10 informazioni sui controlli dei preconfezionati
- **6.11 preconfezionati soggetti a calo peso**
- 6.12 bottiglie recipienti misura
- 6.13 Conformità dei preimballaggi CEE (e) importati
- **6.14 informazioni sulle unità di peso o di volume da utilizzare sui preimballaggi**


I DOCUMENTI INTERNAZIONALI

LE NORME TECNICHE

Le norme tecniche o standard sono documenti tecnici che contengono specifiche tecniche elaborate con l'apporto delle parti interessate:

- produttori;
- pubblica amministrazione;
- utenti e consumatori;
- centri di ricerca e laboratori;
- collegi e ordini professionali;

basate sui risultati dell'esperienza e dello sviluppo tecnologico ed approvate da un organismo regionale, nazionale, sovranazionale o internazionale di normazione riconosciuto; (UNI, CEN, CEI, ISO,....)



UNI ISO 2859

Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi

UNI ISO 2854

Metodi per la stima dei valori e test relativi alle medie e alle varianze.

UNI ISO 3494

Potenza dei test relativi a medie e a varianze.

UNI ISO 3951

Procedimenti di campionamento nell'ispezione per variabili

ANSI/ASQ Z1.4-2008 American Society for Quality (ASQ)

Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690

(modificata integrando i liquidi alimentari e senza le gamme metrologiche)

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

(modificata eliminando le gamme metrologiche)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

LA PRIMA DIFFERENZA

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690



Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

L'apposizione del marchio CEE, rappresenta una dichiarazione implicita, da parte del produttore, che, per il controllo del contenuto nominale, viene seguita la normativa europea 690/78. Di conseguenza la sua mancata apposizione rappresenta la dichiarazione di seguire la normativa nazionale 391/80

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

IL MARCHIO CEE

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690



Forma normalizzata definita nel
DM 5/8/1976

Altezza minima di 3 mm

Indelebile, ben leggibile, visibile

Collocazione nello stesso campo
visivo dell'indicazione della
quantità nominale

Vietato l'uso su preimballaggi non
conformi e vietato l'uso di
contrassegni simili

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690

Prodotti destinati alla vendita
in quantità unitarie costanti
Qn:

$5 \text{ g} \leq Qn \leq 10 \text{ kg}$

$5 \text{ ml} \leq Qn \leq 10 \text{ l}$

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

Prodotti destinati alla vendita in
quantità unitarie costanti Qn:

$Qn \geq 5 \text{ g}$

$Qn \geq 5 \text{ ml}$

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ULTERIORI DIFFERENZE

Preimballaggi CEE

L. 25/10/78 n. 690

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

- Tolleranze per Qn oltre i 10 kg o i 10 l
- Definizione della divisione dello strumento di controllo in base alla quantità nominale misurata (art. 9)
- Obbligo di impiego di selezionatrici ponderali quando la dispersione delle macchine confezionatrici sia troppo elevata (art. 11)
- Sono esclusi gli imballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali (art. 1)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ULTERIORI DIFFERENZE

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

- Obbligo di impiego di selezionatrici ponderali (art. 11)

Art. 11. Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unità di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell'art. 5,

$$Disp_{Riempitrice} \geq 2 \cdot Err_{preconfezionato}$$

i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'induzione nominale sia al più uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata.

$$U_{selezionatrice} \leq \frac{1}{4} \cdot Err_{preconfezionato}$$

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ULTERIORI DIFFERENZE

Preimballaggi nazionali

D.P.R. 26/5/80 n. 391

.... destinati esclusivamente
ad usi professionali.



Se la vendita del preimballaggio viene effettuata basandosi esclusivamente sulla quantità nominale dichiarata sulla confezione, senza rilevazione alternativa della quantità totale della transazione, non è accettabile l'esclusione.

Un professionista che acquista un prodotto con la medesima modalità di un consumatore finale non può avere minori garanzie

DEFINIZIONI

Preimballaggi



Prepesati



DEFINIZIONI

Preimballaggio

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- chiuso in assenza dell'acquirente
- preparato secondo quantità prefissata
- il cui contenuto non possa essere modificato senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso

Prepesato

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- preparato in assenza dell'acquirente
- la confezione può avvolgerlo completamente o parzialmente anche senza essere sigillata
- deve riportare il peso netto del contenuto

DEFINIZIONI

Preimballaggio

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- chiuso in assenza dell'acquirente
- preparato secondo quantità prefissata
- il cui contenuto non possa essere modificato senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso

Ogni variazione del contenuto effettivo del preimballaggio **DEVE** essere **EVIDENTE**


Il produttore ha la responsabilità del contenuto effettivo dal momento della sua produzione fino al momento dell'acquisto

DEFINIZIONI

Preimballaggio

insieme di prodotto e di imballaggio in cui è confezionato che sia:

- chiuso in assenza dell'acquirente
- preparato secondo quantità prefissata
- il cui contenuto non possa essere modificato senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso



NORMATIVA

Preimballaggio

L. 614/76

Bottiglie recipienti campione

L. 690/78

preimballaggi CEE

DPR 391/80

preimballaggi nazionali

Prepesato

L. 441/81

vendita a peso netto delle
merci

DM 21/12/1984

norme di esecuzione sulla
vendita a peso netto delle
merci

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ALCUNE DEFINIZIONI

Quantità nominale

La massa o il volume indicato sull'imballaggio corrispondente alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere

Contenuto effettivo

La quantità di prodotto che contiene realmente. In caso di prodotti la cui quantità è espressa in volume essa è riferita alla temperatura di 20° C

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ALCUNE DEFINIZIONI (DM 27/2/1979)

Lotti di preimballaggi

insieme di preimballaggi che siano:

- della stessa quantità nominale
- dello stesso modello e fabbricazione
- riempiti nello stesso luogo e nelle medesime condizioni
- raccolti nello stesso ordine in cui vengono prodotti



Definizione specifica per l'impostazione del controllo statistico.

E' differente dal lotto da apporre come iscrizione obbligatoria contemplato da altre normative di settore. E' un insieme limitato in termini di pezzi o di tempo.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE

- Indicazione, in unità SI, della massa o del volume nominale
- Unità di misura che segue l'indicazione della Qn
- Un marchio o una iscrizione che individui chi ha effettuato o chi ha fatto effettuare il riempimento
- L'importatore in caso di preimballaggi provenienti da stati non membri della EC



Le iscrizioni devono essere INDELEBILI, BEN LEGGIBILI E VISIBILI NELLE CONDIZIONI USUALI DI PRESENTAZIONE


Sono VIETATE altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dalla norma (art. 3,6 L. 690/78 – art. 3 DPR 391/80)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE

Caratteristiche dimensionali

Quantità nominale (g o ml)	Altezza minima carattere
$Q_n \leq 50$	2 mm
$50 < Q_n \leq 200$	3 mm
$200 < Q_n \leq 1000$	4 mm
$Q_n > 1000$	6 mm



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE – QUALI UNITÀ DI MISURA

Art. 4 (Direttiva 76/211/CEE)

.....

2. Gli imballaggi preconfezionati contenenti **prodotti liquidi** debbono recare l'indicazione del loro **volume nominale** e gli imballaggi preconfezionati contenenti **altri prodotti** l'indicazione della loro **massa nominale**, salvo i casi di uso commerciale o di regolamentazioni nazionali contrarie, uguali in tutti gli Stati membri, o i casi di regolamentazioni comunitarie contrarie.

3. Se, per una categoria di prodotti o per un modello di imballaggio preconfezionato, l'uso commerciale o le regolamentazioni nazionali non sono uguali in tutti gli Stati membri, tali imballaggi debbono recare almeno le indicazioni metrologiche corrispondenti all'uso commerciale o alla regolamentazione nazionale in vigore nel paese di destinazione.

6. Iscrizioni metrologiche. (L. 690/78)

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, **della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto**,

.....

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3

Art. 3. (DPR 391/80)

Iscrizioni metrologiche Gli imballaggi preconfezionati contenenti **prodotti liquidi** debbono recare l'indicazione del loro **volume nominale**, quelli contenenti **altri prodotti** l'indicazione della loro **massa nominale**, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse.

Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi.

.....

.....

E' vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE – QUALI UNITÀ DI MISURA

Art. 23

(REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 – etichettatura alimentare)

Quantità netta

1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:
- in unità di volume per i prodotti liquidi;
 - in unità di massa per gli altri prodotti.

Altri regolamenti o direttive che definiscono l'unità di misura:

- Generatori di aerosol;
- Mangimi
- Detergenti
- Prodotti cosmetici

OIML R79:2015

5.5 La quantità deve essere generalmente espressa come segue:

- in unità di volume, se il prodotto è liquido;
- in unità di massa, se il prodotto è un solido, un gas o un gas liquefatto;
- in unità di massa, volume o sia di massa che di volume, se il prodotto è semisolido o viscoso;
-
- in quantità basate saldamente sull'uso generale dei consumatori e sugli usi commerciali, se tali quantità forniscono informazioni accurate e adeguate all'acquirente. Ad esempio, è possibile dichiarare il contenuto di un liquido in base alla massa o di un prodotto solido, semisolido o viscoso in base al volume o al conteggio numerico;
- per tutte le unità di misura, ad eccezione della massa e dei prodotti venduti per numero, la quantità del prodotto deve essere espressa alla temperatura standard di riferimento di 20 °C. Tuttavia, la quantità di prodotti congelati deve essere espressa in base alla temperatura di riferimento. Tuttavia, la quantità di prodotti congelati deve essere quella alla temperatura richiesta o specificata dal produttore per mantenere la composizione o la consistenza in cui sono normalmente utilizzati.
-

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – QUALI UNITÀ DI MISURA

Prodotto liquido

Non esiste una definizione «ufficiale» di prodotto liquido nella legislazione europea

Punto 4.1 GUIDA WELMEC 6.14:2016

Un prodotto liquido è un prodotto che non è destinato a essere utilizzato congelato, è allo stato liquido a 20 °C e a pressione atmosferica, si versa facilmente, lascia una quantità insignificante di prodotto su un setaccio da 2,5 mm e non è una polvere.

Il tempo necessario per il versamento è probabilmente inferiore a un minuto.

Dopo il versamento, nel contenitore deve rimanere meno dell'1% della quantità nominale, a condizione che il prodotto possa essere scaricato senza che il contenitore venga schiacciato o sottoposto ad altre manipolazioni.

Se il contenitore deve essere manipolato per ottenere un flusso libero, è necessario rimuovere la strozzatura (se presente) o trasferire il prodotto in un contenitore aperto delle stesse dimensioni prima della prova.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – QUALI UNITÀ DI MISURA

Punto 4.1 GUIDA WELMEC 6.14:2016 – Raccomandazioni


4.1.3 Se un prodotto soddisfa la definizione di "liquido" di cui al punto 4.1.2, deve avere una quantità nominale in unità di volume. Le particelle solide (ad esempio le particelle di frutta nello yogurt) non sono allo stato liquido, pertanto i prodotti contenenti particelle solide devono essere indicati in unità di peso.

4.1.4 In caso di dubbio sul fatto che un prodotto sia un prodotto liquido ai sensi della definizione di cui sopra, il prodotto deve essere contrassegnato in unità di peso.

4.1.5 Per i prodotti per i quali non esistono requisiti europei che specifichino una quantità da indicare in peso o in volume, l'imballatore deve tenere conto della legislazione nazionale o, in mancanza di questa, della prassi commerciale esistente nello Stato membro in cui il preimballaggio è destinato a essere venduto.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – QUALI UNITÀ DI MISURA

Quantità nominale
indicata con una
doppia unità di misura



Punto 4.1 GUIDA WELMEC 6.14:2016 – Raccomandazioni

4.1.6 I preimballaggi possono essere contrassegnati in entrambe le unità di misura, se la legislazione nazionale non vieta questo metodo di etichettatura. La seconda indicazione della quantità può essere considerata un'informazione aggiuntiva e, in quanto tale, non deve essere fuorviante. Le Guide WELMEC forniscono informazioni relative alla marcatura di imballaggi preconfezionati contenenti più di un'indicazione di quantità.

Nota: la doppia marcatura può causare difficoltà agli imballatori e agli ispettori, che devono esaminare entrambe le indicazioni (peso e volume) e quindi effettuare due controlli. Inoltre, i rivenditori potrebbero non sapere quale indicazione utilizzare per calcolare il prezzo unitario.

4.1.7 Quando un confezionatore ha la possibilità di contrassegnare i preimballaggi con il volume o con il peso, si raccomanda di utilizzare il peso. Questo metodo ha il vantaggio di essere generalmente più accurato, più veloce, di richiedere meno attrezzature e quindi la manutenzione delle stesse è meno costosa. Inoltre, il peso non è influenzato dalla temperatura, mentre il volume deve essere determinato a 20°C.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE – UNITÀ DI MISURA

Raccomandazione sull'utilizzo dell'unità di misura in rapporto alla quantità nominale (OIML R79 – Annex A)

	Quantità nominale (Qn)	Unità di misura
Massa	$Qn \leq 1 \text{ g}$	mg
	$1 \text{ g} \leq Qn < 1000 \text{ g}$	g
	$Qn \geq 1000 \text{ g}$	kg o t
Volume	$Qn < 1000 \text{ ml}$	ml o cl
	$Qn \geq 1000 \text{ ml}$	l

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE – PESO SGOCCIOLATO

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, sulla confezione deve essere indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento

- acqua,
- soluzioni acquose di sali, Salamoia,
- soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto,
- soluzioni acquose di zuccheri,
- soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti,
- succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

In generale ogni liquido che serve per la conservazione del prodotto ma che non viene consumato insieme al prodotto, quindi che sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

ISCRIZIONI METROLOGICHE – PESO SGOCCIOLATO

Per liquidi di copertura non compresi nell'elenco precedente non è obbligatoria l'indicazione del peso sgocciolato come iscrizione metrologica, la si può però riscontrare nei casi di obbligo del QUID (art. 22 e Allegato VIII Reg. UE 1169/2011)

sono liquidi che generalmente si consumano insieme al prodotto e che determinano la scelta di acquisto.

Es. Tonno all'olio di oliva, carciofini in olio di semi, ecc...

- Sospensioni acquose di amidi,
- latte e derivati del latte,
- purea di frutta o verdura,
- altri mezzi solidi e semi-solidi quali grasso d'anatra,
- oli commestibili
-



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – IMBALLAGGI MULTIPLI

Quando un preimballaggio è costituito da **due o più** preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta **contenuta in ciascun imballaggio individuale** e il loro numero totale



Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno
Il peso deve essere garantito in ogni singola confezione

100 g e x 8
8 x 100 g e

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO ISCRIZIONI METROLOGICHE – IMBALLAGGI MULTIPLI

Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

Il peso garantito è quello della confezione multipla




11 confezioni

350 g e

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

RIEMPIMENTO - imballaggi preconfezionati ingannevoli



Qn=1000 g



Qn=1000 g

Un imballaggio preconfezionato non può essere costruito o riempito in modo tale da indurre in errore o ingannare il consumatore.

OIML R87:2016 - Annex E

E.1 Requisiti Generali

Un imballaggio preconfezionato non può avere forma, dimensioni o qualsiasi caratteristica che possa indurre in errore o ingannare il consumatore sulla quantità effettiva contenuta in tale imballaggio preconfezionato. (falso fondo, pareti laterali, coperchio o altra copertura)

E.2 Riempimento completo

Un imballaggio preconfezionato non può essere riempito parzialmente in modo tale da trarre in inganno il consumatore, a meno che la differenza tra il volume effettivo del materiale di imballaggio e il volume del prodotto contenuto (riempimento parziale) non sia necessaria nel processo di produzione.

E.3 Riempimento parziale funzionale

- protezione del prodotto;
- i requisiti delle macchine utilizzate per racchiudere il contenuto dell'imballaggio preconfezionato;
- l'inevitabile assestamento del prodotto durante la spedizione e la movimentazione; e
- la necessità che l'imballaggio preconfezionato svolga una funzione specifica (ad esempio, nel caso in cui l'imballaggio svolga un ruolo nella preparazione o nel consumo di un alimento), qualora tale funzione sia inerente alla natura del prodotto e sia chiaramente comunicata ai consumatori.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

TOLLERANZE

- Il contenuto effettivo del singolo preimballaggio può risultare inferiore alla sua quantità nominale ;
- il contenuto medio del lotto NO;

- La tolleranza è quella quantità che la norma consente, alla singola confezione, di discostarsi dalla sua quantità nominale.
- E' solo in meno.
- E' necessaria perché i processi di riempimento non possono essere perfetti
- La responsabilità del produttore, sulla quantità nominale, è sempre riferita al lotto
- Deve annullarsi con gli acquisti ricorrenti

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

TOLLERANZE

Quantità nominale Qn (in g o ml)	Errori massimi tollerati in meno % Qn	Errori massimi tollerati in meno g o ml
Da 5 a 50	9	--
Da 50 a 100	--	4,5
Da 100 a 200	4,5	--
Da 200 a 300	--	9
Da 300 a 500	3	--
Da 500 a 1.000	--	15
Da 1.000 a 10.000	1,5	--
Da 10.000 a 15.000	--	150
Oltre 15.000	1	--

L. 690/78

D.P.R. 391/80

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO TOLLERANZE

Le 3 regole del produttore

Il contenuto effettivo non deve essere inferiore IN MEDIA alla quantità nominale


La percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno oltre la tolleranza deve essere tale da superare i controlli del metodo di riferimento (2,5% sul lotto)

Punto 3.3.2 OIML R87:2016

Nessun preimballaggio scarso di 2 volte la tolleranza può essere posto in commercio

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

TOLLERANZE



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLO DEL PRODOTTORE

- La quantità di prodotto contenuta in un preimballaggio deve essere MISURATA o CONTROLLATA sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento oppure dall'importatore
- La misurazione o il controllo deve essere effettuato mediante uno strumento di misura LEGALE, ADATTO ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE ed in regola con le DISPOSIZIONI METRICHE IN VIGORE
- Per i prodotti la cui quantità è espressa in volume gli obblighi della misurazione o del controllo sono soddisfatti anche mediante l'utilizzo delle BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quando un preimballaggio viene
misurato?



Quando il suo
riempimento avviene, di
norma manualmente,
mediante uno strumento
di misura omologato.

Esempio: scatola di biscotti
che viene poggiata vuota
sopra il piatto di una
bilancia e riempita da un
operatore fino a quando lo
strumento indica il peso
previsto


ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quando un preimballaggio viene misurato?

L'utilizzo delle bottiglie recipiente-campione rappresenta un caso di preimballaggio misurato infatti questi contenitori sono, per le loro caratteristiche costruttive, essi stessi degli strumenti di misura.


Se riempite secondo le modalità su di esse indicate (livello costante o vuoto costante) garantiscono la capacità nominale.



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quando un preimballaggio viene
misurato?


Le bottiglie in plastica o le bottiglie che non sono costruite secondo le caratteristiche del D.L. 3/7/1976 n. 451, non possono essere considerate recipienti-misura, ma semplici contenitori il cui contenuto necessita di un controllo mediante strumenti metrici



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

**Quando un
preimballaggio viene
controllato?**



Quando il suo riempimento avviene, di norma in forma automatizzata, applicando varie metodologie (ponderali, volumetriche, lineari, tempo,...) ed suo contenuto viene controllato quando è già confezionato.


Es. 1: linea automatizzata di produzione e strumento di controllo posto alla fine della catena di riempimento.

Es. 2: lotto stoccati in magazzino e controllo effettuato mediante prelievo prima della liberazione.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Come operare il controllo di un lotto di preconfezionati?



MARIO ROSSI SRL
VIA INDEPENDENZA 157
MILANO

LINER 0
LOTTO: 1234567890
SUCCO D'ARANCIA
CONCENTRATO

TARGET: 100.000ml
DATA ORA INIZIO:
05/04/06 13:18:28

1 100.000ml
2 79.900ml *3 59.960ml *-----

28 100.020ml
29 100.020ml
30 100.000ml

DATA ORA FINE:
05/04/06 13:19:49
TARGET: 100.000ml
T1: 1.000ml
T2: 2.000ml
T3: 4.000ml
VOL. MEDIO 88.6720ml
DEV. STD. 23.3382ml
PES. SUPER T1 8
PES. SOTTO T2 0
PES. SOTTO T3 3
PES. SOTTO T1 8
PES. SOTTO T2 0
PES. SOTTO T3 18
PESATE OK 17
VOL. MAX 120.000ml
VOL. MIN 39.940ml
LOTTO RIFIUTATO

Il controllo di fabbricazione può avvenire per campionamento da riferirsi ad ogni singolo lotto di produzione – Controllo statistico

Possono essere applicati metodi di controllo statistico riferiti a norme nazionali o internazionali e pubblicati da enti di normazione (UNI, ISO,...)

Es. ISO 2859

Può essere applicato il metodo di controllo di riferimento descritto nel DM 27/2/1979.

Il controllo deve essere documentato tramite registrazioni che possono essere conservate su supporti informatici.

Qualunque sia il metodo utilizzato, deve avere la stessa efficacia del metodo di riferimento

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Di quante unità deve essere composto il lotto da sottoporre a controllo?



Lotto:
stessa quantità nominale, dello stesso modello e fabbricazione, riempiti nello stesso luogo e nelle medesime condizioni

Principio generale: deve essere riferito ad un periodo definito di produzione o ad un determinato numero di pezzi.

Quando il controllo viene eseguito **in linea** ci si riferisce ad un ciclo di produzione di 1 ora (1 scheda di controllo ogni ora di produzione)

si deve riferire a quanto prevede il metodo della specifica norma applicata (DM 27/2/1979, ISO 2859, ecc...)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Di quante unità deve essere composto il lotto da sottoporre a controllo?



Welmec
6.5:2012
Annex E

(i) Se la produzione è di 10.000 o più per ora, il "periodo di produzione" è di un'ora.
 (ii) Se la produzione è inferiore a 1.000 per ora, il "periodo di produzione" è un giorno o un turno, generalmente di 8-10 ore.
 (iii) Per i casi intermedi, il "periodo di produzione" è il tempo necessario per produrre 10.000 preimballaggi, ossia Periodo = $(10.000) / P$ dove P è il normale tasso di produzione orario.

OIML E4:2004
punto 1

Lotto compreso tra 100 e 10000 pezzi. Se il lotto supera i 10000 pezzi deve essere spezzato in frazioni di al massimo 10000 pezzi e il controllo dell'intero lotto deriverà dal risultato del controllo dei lotti parziali


Direttiva
76/211/CEE

2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.
 Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10 000 imballaggi preconfezionati.
 2.1.3 . Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati , il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 % .

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Come operare il controllo di un lotto di preconfezionati?



MARIO ROSSI SRL
VIA INDEPENDENZA 157
MILANO
LINER 0
LOTTO: 1234567890
SUCCO D'ARANCIA
CONCENTRATO
TARGET: 100.000ml
DATA ORR INIZIO:
05/04/06 13:18:28

1 100.000ml
2 79.900ml *
3 59.900ml *

28 100.020ml
29 100.020ml
30 100.000ml

DATA ORR FINE:
05/04/06 13:19:49
TARGET: 100.000ml
T1: 1.000ml
T2: 2.000ml
T3: 4.000ml
VOL. MEDIO 88.6720ml
DEV. STD. 23.3382ml
PES. SUPER T1 8
PES. SUPER T2 8
PES. SOTTO T3 3
PES. SOTTO T1 8
PES. SOTTO T2 8
PES. SOTTO T3 18
PESANTE OK 17
VOL. MAX 120.000ml
VOL. MIN 39.940ml
LOTTO RIFIUTATO



Anche nel caso in cui venga impiegato uno strumento automatico in linea che pesa il 100% delle confezioni si parla di controllo del lotto.

Le statistiche legate a questo controllo dovranno anch'esse essere documentate tramite registrazioni conservate su supporti cartacei o informatici.

Le registrazioni dovranno essere conservate:

- per prodotti che riportano la data di scadenza: almeno 1 mese;
- Per prodotti che riportano il termine minimo di conservazione: almeno 6 mesi dallo spirare del termine;
- Per prodotti che non riportano alcun termine: almeno 3 anni.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

- LEGALI
- IN REGOLA CON LE
DISPOSIZIONI
METRICHE IN VIGORE
- ADATTI ALLE
OPERAZIONI DA
COMPIERE




ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

LEGALI

- Approvati tramite decreti nazionali, omologhe al tipo CE o MID
- Verificati dal fabbricante o da un'autorità governativa competente (CCIAA – Organismi Notificati)
- Provvisti delle targhe metrologiche e delle marcature regolamentari



CE 06 M 0103

CE M 06 0103

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti?

IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI METRICHE IN VIGORE

- Ogni strumento di misura, utilizzato per usi legali, deve essere sottoposto alla VERIFICAZIONE PERIODICA da parte della Camera di Comercio o da Laboratori riconosciuti idonei, secondo periodicità stabilite dalla legge
- Deve essere sottoposto a uguale verifica ogni qual volta vengano rimossi i sigilli a protezione delle manomissioni



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLO DEL PRODOTTORE

Quali strumenti?

ADATTI ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE

- Strumenti per pesare o per misurare volumi
- Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nelle misurazioni del contenuto effettivo deve essere al massimo pari ad **1/5 dell'errore massimo tollerato** sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

• E' un errore globale che deve considerare **tutti i contributi di errore e di incertezza** che concorrono nel calcolo:

- dello strumento
 - della tara del preimballaggio
 - della densità in caso di controllo di volumi tramite strumenti per pesare
 - Altri contributi
-
- Non coincide con la divisione dello strumento

(Rif. Guida Welmec 6.4)

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Quali strumenti? (Preimballaggi nazionali DPR 391/80)

Divisione g	Valori delle quantità nominali a partire dalle quali utilizzare lo strumento con divisione corrispondente
0,1	qualsiasi quantità nominale
0,2	a partire da 10 g
0,5	a partire da 50 g
1	a partire da 200 g
2	a partire da 2 kg
5	a partire da 5 kg
10	a partire da 10 kg
20	a partire da 20 kg
50	a partire da 50 kg

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Fino a quale livello distributivo garantire i 3 requisiti del preconfezionato?



La direttiva e le norme di recepimento stabiliscono i controlli che il produttore deve applicare al momento del confezionamento

Le OIML sottolineano che i requisiti devono essere soddisfatti ad ogni livello distributivo (punti di imballaggio, importatori, distributori, grossisti e dettaglianti)

La stessa direttiva e le norme di recepimento indicano che i controlli ispettivi da parte delle autorità possono essere eseguiti anche al di fuori dei punti di confezionamento

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI DEL PRODUTTORE

Fino a quale livello distributivo garantire i 3 requisiti del preconfezionato?



GUIDA WELMEC 6.11 - RACCOMANDAZIONE

- I requisiti devono essere soddisfatti al momento del confezionamento e devono superare il controllo sistema qualità del produttore o importatore
- produttore o importatore devono dimostrare il soddisfacimento attraverso scritture registrate
- Nessun preimballaggio deve avere un errore maggiore del doppio della tolleranza in ogni momento della catena di distribuzione

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Chi sorveglia sulla corretta applicazione della norma?

Il Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita tramite **LE CAMERE DI COMMERCIO**.

I funzionari delle Camere di Commercio possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, deposito e vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura

Possono anche accedere in punti franchi, magazzini doganali o vincolati dalla finanza

I produttori o i distributori hanno l'obbligo di assistere e di agevolare le operazioni di controllo fornendo, a titolo gratuito, i preimballaggi necessari

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

CONTROLLI STATALI

Dove viene operato il controllo?

LUOGO

- Presso il fabbricante
- Presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale in caso di preimballaggi importati da paesi non membri della Comunità Europea

Non è esclusa la possibilità di controlli presso i distributori o in generale al livello di vendita al dettaglio

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Come viene operata ed in cosa consiste?

SCOPO

- Verificare l'uso, da parte del produttore, di strumentazione omologata e adatta ai controlli interni previsti dalla legge;
- Verificare l'applicazione dei controlli statistici previsti sui lotti confezionati;
- Verificare che il contenuto effettivo dei lotti di preconfezionati corrisponda alla quantità nominale dichiarata sulla confezione;
- Verificare la corretta apposizione delle iscrizioni metrologiche.

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Come viene operata ed in cosa consiste?

ORIGINE

- Segnalazioni da parte delle altre autorità di controllo (guardia di finanza, polizia locale, ecc...)
- Segnalazioni dal parte dei cittadini;
- Categorie di prodotti particolarmente sensibili (campagne di controllo su determinati prodotti oggetto frodi in altre provincie o zone)
- Categorie di utenti (campagne di controllo su un particolare tipo di utente: molini, ingrossi frutta, ecc...)
- Estrazione casuale

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Come viene operata ed in cosa consiste?

FASI DEL CONTROLLO

- Accesso ai locali dove viene svolta l'attività di confezionamento;
- Analisi delle tipologie di prodotti confezionati e controllo delle iscrizioni metrologiche apposte;
- Ricognizione della strumentazione utilizzata per il controllo e verifica della loro idoneità sia in termini di omologazione che in termini di caratteristiche tecniche;

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI STATALI

Come viene operata ed in cosa consiste?

FASI DEL CONTROLLO

- Analisi formale degli strumenti metrici, per controllare la corretta apposizione dei sigilli posti a protezione delle manomissioni e della loro integrità;
- Eventuale verifica metrica di tutti o parte degli strumenti utilizzati per il controllo;
- Controllo della quantità nominale di uno o più lotti di prodotti preconfezionati presenti applicando il metodo statistico di cui al DM 27/2/1979;

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

SANZIONI PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI

ART. 12 L. 25/10/1978 N. 690


Violazione	Importi
Chiunque <u>produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato</u> preimballaggi in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie	da 500,00€ a 1.500,00€
Chiunque <u>produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato</u> imballaggi preconfezionati C.E.E non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche	da 51,65€ a 516,46€
Chiunque <u>produce, o importa</u> imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 (tolleranze)	da 200.000 lire a 5.000.000 lire
Chiunque <u>produce o importa</u> imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 (controlli)	da 51,65€ a 516,46€
Chiunque <u>detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio</u> imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 (tolleranze e controlli)	da 51,65€ a 516,46€
<u>Chiunque</u> contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica	da 25,82€ a 258,23€

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

SANZIONI STRUMENTI METRICI

Norma di riferimento	Violazione	Importi
<u>MID</u> D.Lgs. 22/2007 n. 22 D.Lgs. 19/5/2016 n. 84 Art. 20	1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni <i>di misura legale</i> non conformi ... e privi della marcatura CE	da 500,00€ a 1.500,00€ Per ogni strumento nel limite del 50% del fatturato
	2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali e ... per le violazioni alle disposizioni dei connessi regolamenti di attuazione (DM 21/4/2017 n. 93)	da 500,00€ a 1.500,00€ nel limite del 10% del fatturato
<u>NAWID</u> D.Lgs. 29/12/1992 n. 517 D.Lgs. 19/5/2016 n. 83 Art. 13	1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni <i>di misura legale</i> privi della marcatura CE	da 500,00€ a 1.500,00€ Per ogni strumento
	2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse da quelle di cui al comma 1, alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione (DM 21/4/2017 n. 93)	da 500,00€ a 1.500,00€

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO CONTROLLI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA PROBLEMATICHE RISCONTRATE (2013 – 2024)



ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

PROBLEMATICA RISCONTRATE – LOTTO NON CONFORME



Sanzione amministrativa da
103,29 € a 2.582,28 €

Blocco del lotto fino a
conformazione

Possibile denuncia per frode
in commercio nei casi di grave
sotto-riempimento

TRATTAMENTO NON CONFORMITA'

- Riconfezionamento del lotto;
- Ri-controllo del lotto al 100% con l'eliminazione degli scarsi;

VALUTAZIONE ESTENSIONE DELLA NON CONFORMITA'

- Ri-controllo di ulteriori lotti al fine di accertarsi che la non conformità non sia sistematica;

AZIONE CORRETTIVA

- Analisi delle cause che hanno portato alla non conformità;
- Modifica / rafforzamento delle procedure di controllo

ANALISI DELLE NORME DI RIFERIMENTO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

*A cura di **Girolamo Buttitta**
Isp. Metrico CCIAA Verona*